Studio Rag. Alessandro Martelli
Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze Revisore Contabile Consulente del Tribunale di Firenze

Tel. 055 - 577711
Fax 055 - 582694
E-mail: info@studioamartelli.it

Aggiornamento del 28 Luglio 2009

Da Il Sole 24 Ore, 28/07/2009
L'ammortamento rifà i conti

Coefficienti di ammortamento sotto esame. I tecnici del ministero dell'Economia sono al lavoro per ricalibrare percentuali e tempi di ammortamento dei diversi beni. La relazione tecnica alla manovra d'estate assicura che le correzioni ai coefficienti non cambieranno le previsioni di gettito del fisco. A questo fine si dovrà considerare anche che l'accelerazione degli ammortamenti di un bene comporta una più elevata plusvalenza al momento della sua cessione se, questa avviene prima della fine del periodo di ammortamento.

Da Il Sole 24 Ore, 28/07/2009
Controlli sul valore aggiunto a rischio doppia imposizione

Gli accertamenti per l'imposta sul valore aggiunto hanno un rilevante potenziale di doppia tassazione, in quanto la rettifica relativa al comportamento di una delle parti risulta, nella grande maggioranza dei casi, controbilanciata dal diritto di detrazione, che avrebbe avuto la controparte. È sicuramente una sentenza storica quella della Corte do Giustizia europea nel caso Eco-trade (sentenza 8 maggio 2008, nelle cause riunite C95/07 e 96/07), che aveva condannato non la legge, ma la prassi di verifica e accertamento dell'amministrazione fiscale italiana, che pretendeva di accertare l'Iva dovuta su una mancata autofattura, negando la detrazione del relativo importo, sulla base di un'asserita diversità dei termini di decadenza, rispettivamente per l'accertamento e la detrazione. Al momento questa sentenza non ha però raggiunto i suoi effetti, perché l'agenzia delle Entrate, nel prestare acquiescenza con la risoluzione 56/E del 6 marzo 2009, ha però sostenuto che resta applicabile la sanzione del 100 al 200% dell'imposta non indicata nei documenti aziendali.

Da Italia Oggi, 28/07/2009
Scudo fiscale senza sconti

Scudo fiscale senza sconti. Il 5% del capitale, da versare per l'adesione alla sanatoria, non sarà ridotto, anche se l'esportazione illegittima è avvenuta da meno di cinque anni. Lo ha precisato Maurizio Leo, presidente della commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria. Smentendo così numerose interpretazioni che ipotizzavano la possibilità di fornire la prova che l'esportazione del capitale è avvenuta da uno o due anni, consentendo in questo modo di sanare l'irregolarità con il pagamento di una sanzione dell'1 o del 2%.

Da Italia Oggi, 28/07/2009

Redditometro con paletti

La Mercedes non giustifica l'accertamento sintetico da parte del Fisco. Infatti, essere proprietari di un'auto di grossa cilindrata non è, da solo, un indice di maggior reddito. Sulle auto di lusso la Cassazione cambia rotta. Con la sentenza n. 17200 del 23/7/2009, i giudici hanno dato ragione a un contribuente che si era difeso sostenendo che la vettura era stata comprata con i suoi risparmi e con gli aiuti della famiglia. In più l'uomo aveva contestato all'amministrazione finanziaria che i suoi redditi non erano stati incongruenti con gli studi di settore, almeno il biennio richiesto dalle norme. Ma la commissione tributaria provinciale di Napoli, di fronte alla quale era stata impugnata la rettifica, gli aveva dato torto. Poi le cose erano cambiate in secondo grado. La commissione regionale campana aveva accolto il gravame del cittadino chiarendo che l'auto di grossa cilindrata, in mancanza di un'incongruenza con gli studi, almeno biennale, non era una prova sufficiente per sostenere l'accertamento sintetico. Contro questa decisione l'amministrazione finanziaria ha fatto ricorso in Cassazione ma lo ha perso.

Da Italia Oggi, 28/07/2009

Studi di settore, contraddittorio a tutto campo

Nell'ambito dei c.d. strumenti di accertamento automatizzati è fondamentale il ruolo del contraddittorio fra l'amministrazione finanziaria e il contribuente. Grazie allo stesso si possono ritenere soddisfatti i principi generali di rango costituzionale del «giusto procedimento» e di «cooperazione fra amministrazione finanziaria e contribuente» di cui alla legge 212/2000 nell'ottica dell'attuazione del principio della capacità contributiva. Al pari del contraddittorio l'altra regola base che governa tali metodologie di accertamento è quella dell'applicabilità retroattiva degli strumenti più evoluti se il risultato degli stessi sia più favorevole al contribuente.

Questi due principi sono evidenziati con forza nella relazione della Corte suprema di cassazione del 9 luglio scorso interamente dedicata agli accertamenti presuntivi di reddito introdotti dal 1989, loro natura e conseguenza sul piano probatorio. La relazione analizza e ripercorre le tappe evolutive della procedura di accertamento presuntivo e analizza i singoli strumenti succedutisi nel tempo quali: coefficienti presuntivi, parametri, minimum tax, studi di settore.

Da Italia Oggi, 28/07/2009

Caf e tributaristi senza titolo. Compensazioni da rivedere

Tributaristi e Caf tra i soggetti, senza titolo, abilitati a dare il visto di conformità per compensazioni oltre i 15 mila euro. Nelle modifiche al decreto legge 78/2009, contenute nel maxi-emendamento ancora in approvazione al senato, tra le misure anticrisi è stata inserita una disposizione che irragionevolmente allarga la platea dei soggetti abilitati al visto di conformità. Di norma tale visto, che in pratica «certifica» la dichiarazione del contribuente creando una sorta di responsabilità solidale anche a carico del professionista sottoscrittore, è riservato ai professionisti iscritti all'Ordine dei consulenti del lavoro e all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, proprio al fine di tutelare e garantire la fede pubblica di cui solo gli Ordini sono garanti. Il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, a tal proposito, chiede al legislatore di ripristinare la norma nella versione originale considerato che tali soggetti, Caf e tributaristi, non possono essere assimilati ai professionisti iscritti agli Ordini.